REGOLAMENTO del PGIP - Piano Generale Impiantistica Pubblicitaria
(approvato con la consiliare 75 dell'1.7.1998 e successiva consiliare 53 del 10.4.2007)

CAPO I. Piano generale impiantistica pubblicitaria e affissioni.
Art. 1. Finalità del piano (*pag. 1*)
Art. 2. Criteri di determinazione del Piano Generale Impianti Pubblicitari (*pag. 1*)
Art. 3. Zonizzazione (*pagg. 1-2*)
Art. 4. Classificazione dei mezzi pubblicitari (*pag. 2*)
Art. 5. Criteri generali di installazione (*pagg. 2-3*)
Art. 6. Affissioni (*pagg. 4-5-6*)
Art. 7. Cartellonistica (*pag. 7*)
Art. 8. Impianti pubblicitari a messaggio variabile (*pag. 8*)
Art. 9. Indicatori direzionali o preinsegne (*pagg. 9-10*)
Art. 10. Impianti pubblicitari di servizio (pubblicità e arredo urbano) (*pag. 11*)
Art. 11. Striscioni locandine stendardi (*pagg. 12-13*)
Art. 12. Teloni tesi (*pag. 14*)
Art. 13. Segni orizzontali reclamistici (*pag. 15*)
Art. 14. Pubblicità fonica (*pag. 16*)
Art. 15. Pubblicità sui veicoli e pubblicità con veicoli (*pag. 17*)
Art. 16. Pubblicità nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio (*pag. 18*)
Art. 17. Pubblicità su edifici (*pag. 19*)
Art. 18. Pubblicità nei cantieri (*pag. 20*)
Art. 19. Pubblicità nei chioschi e nelle edicole (*pag. 21*)
Art. 20. Transenne parapedonali (*pag. 22*)
Art. 21. Impianti "tipo insegna" (*pag. 23*)
Art. 22. Insegne di esercizio (*pagg. 23-24*)
Art. 23. Tende da sole (*pagg. 25-26*)
Art. 24. Autorizzazione (*pag. 27*)
Art. 24.bis. Competenza gestionale della dirigenza. Affido esterno. (*pag. 28*)
Art. 24.ter. Riserva comunale di gestione diretta. (*pag. 28*)
Art. 24.quater. Riserva comunale di autorizzazione. (*pag. 28*)
Art. 25. Targhetta di identificazione (*pag. 28*)
Art. 26. Vigilanza e controlli (*pag. 29*)
Art. 27. Norme transitorie (*pag. 29*)
Art. 28. Procedure sanzionatorie e di rimozione degli impianti pubblicitari. (*pag. 30*)
Art. 29. Entrata in vigore (*pag. 30*)
Art. 30. Rinvio (*pag. 30*)
CAPO II. Istituzione canone non ricognitorio occupazioni impiantistica pubblicitaria. (*pagg. 31-32*)
Art. 31. Istituzione del canone comunale sulla installazione di impianti pubblicitari o di affissione non pubblici.
Art. 32. Determinazione del canone a favore del Comune.
Art. 33. Diritto di sopralluogo.
Art. 34. Pagamento del canone e del diritto di sopralluogo.
Art. 35. Interessi e penale canone in denaro e diritto di sopralluogo.
Art. 36. Entrata in vigore e norme transitorie.

CAPO I. Piano generale impiantistica pubblicitaria e affissioni

ART. 1. FINALITÀ DEL PIANO

Finalità del piano generale degli impianti pubblicitari, di seguito indicato con PGIP, è regolamentare il corretto utilizzo delle varie forme pubblicitarie salvaguardando uniformità di arredo e le caratteristiche architettoniche del territorio del Comune di Civitanova Marche.

Il PGIP detta le norme relative agli impianti pubblicitari collocati all'interno del centro abitato.

Il PGIP detta le norme relative a tutti gli impianti e mezzi pubblicitari comprese le "insegne di esercizio" come definite dall'art. 47 comma 1 del Regolamento di attuazione e di esecuzione del nuovo Codice della Strada.

Il piano si informa al Codice della Strada approvato con D.lgs. 285 del 30.4.1992 e successive modificazioni e integrazioni, alle norme del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione approvate con DPR 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni e alle ulteriori norme nazionali, regionali e comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente:

1. leggi nazionali 1089 del 1.6.1939 e 1497 del 29.06.1939 e successive modificazioni e integrazioni;
2. PPAR secondo la deliberazione del Consiglio Regionale 198 del 3.11.1989;
3. PRG vigente;
4. delibera di Giunta Municipale che definisce le aree all'interno del centro abitato e al di fuori del centro abitato;
5. regolamenti comunali per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per la disciplina della occupazione di spazi e aree pubblici.

Il piano, dove il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo codice della strada non interviene, provvede a dare norme e direttive.

In caso di contrasto tra PGIP e i regolamenti per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni e per la disciplina della occupazione di spazi e aree pubbliche, le norme di tali ultimi prevalgono.

Il Piano disciplina in particolare:

1. le modalità di installazione dei mezzi pubblicitari e le relative condizioni;
2. la procedura amministrativa per l'ottenimento dell'autorizzazione comunale.

ART. 2. CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PIANO GENERALE IMPIANTI PUBBLICITARI

Per la determinazione del piano si è provveduto ad effettuare:

1-Un censimento generale degli impianti pubblicitari utilizzando schede rilievo nelle quali sono riportati i dati relativi ad ogni impianto presente nel centro abitato del Comune di Civitanova Marche alla data del 31 dicembre 1997. Il censimento ha il fine di consentire controlli di indirizzo, programmazione ed intervento normativo, per l'adeguamento degli impianti al PGIP

2-Una zonizzazione del territorio Comunale.

3-La Classificazione dei mezzi pubblicitari per il Comune di Civitanova.

4-L'individuazione delle tipologie e dei limiti di installazione attraverso i quali il piano, in completamento al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo codice della strada, pone i vincoli, le variazioni e le concessioni da questo demandate al piano Generale degli Impianti Pubblicitari. (*n.d.r. testo originario*)

ART. 3. ZONIZZAZIONE

In base alle valenze storico ambientali, urbanistiche e architettoniche, commerciali ed industriali il centro abitato del Comune di Civitanova è stato suddiviso in **6** diverse aree omogenee, riportate nelle apposite tavole di "zonizzazione aree omogenee", rispettivamente:

Zona 1: di interesse storico artistico Borgo marinaro e centro storico di Civitanova Marche Alta
Zona 2A: Lungomare lato est
Zona 2B: Lungomare lato ovest
Zona 3: Residenziali
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali
Zona 5: Portuali come individuate nel PRG

Zona 6: Zona di rispetto di PRG per Ospedali e Cimiteri

Ogni zona individuata è soggetta a precisi limiti relativi all'installazione dei mezzi pubblicitari di seguito classificati.

ART. 4. CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

In base al Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, che definisce in termini generali i vari mezzi pubblicitari, il Piano regolamenta le seguenti tipologie di impianto pubblicitario:

1) impianti di pubbliche affissioni;
2) cartellonistica;
3) impianti a messaggio variabile;
4) indicatori direzionali o preinsegne;
5) impianti pubblicitari di servizio (pensiline, paline, cestini, orologi,…);
6) striscioni, locandine e stendardi;
7) teloni tesi;
8) segni orizzontali reclamistici;
9) pubblicità fonica;
10) pubblicità su veicoli e con veicoli;
11) pubblicità all'interno di stazioni di servizio e parcheggi;
12) pubblicità su edifici;
13) pubblicità nei cantieri;
14) pubblicità nei chioschi e nelle edicole;
15) transenne para pedonali;
16) impianti "tipo insegna";
17) insegne di esercizio;
18) tende.

ART. 5. CRITERI GENERALI DI INSTALLAZIONE

La giunta comunale ha facoltà, in deroga al presente regolamento e dietro parere favorevole del dirigente competente, di deliberare la installazione nel centro abitato di impianti pubblicitari per fini istituzionali, pubbliche iniziative culturali, ricreative, sportive, di spettacolo o altre di rilevante interesse sociale.

Dimensioni

Tutte le dimensioni e/o le distanze si intendono calcolate in rapporto al limite estremo del volume di massimo ingombro dell'impianto pubblicitario con esecuzione delle strutture di sostegno poste alla base dell'impianto; le superfici utili si calcolano dal prodotto della base per l'altezza del rettangolo contenente l'immagine pubblicitaria.

Per superficie indichiamo il prodotto base per altezza del rettangolo contenente l'immagine pubblicitaria monofacciale o bifacciale.

Per superficie massima indichiamo la massima superficie del rettangolo contenente l'immagine pubblicitaria monofacciale o bifacciale.

Impianti in area pedonale

Gli impianti pubblicitari posti in area pedonale non potranno subire variazioni di forma in arretramento e/o in aggetto sino ad una altezza di metri 2,20 da terra allo scopo di evitare intralcio o pericolo per i pedoni.

Resistenza agli agenti atmosferici

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.

Strutture di fondazione e sostegno

Le strutture di fondazione e di sostegno devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate e ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.

Norme specifiche

Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.

Contenuto del messaggio

Il contenuto del messaggio pubblicitario non deve mai presentare aspetti che possano recare danno o offesa a persone, enti, istituzioni, in piena coerenza con le norme dal Codice Civile.

Resistenza agli atti vandalici

Tutti i mezzi pubblicitari dovranno essere realizzati in materiali non facilmente vandalizzabili, dovranno essere rifiniti accuratamente, sia quando questo è esposto alla pubblica vista che in caso contrario.

Sagoma

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni. Occorre altresì evitare che il colore rosso utilizzato nei cartelli, nelle insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo di segnali stradali di pericolo di prescrizione e d'obbligo limitandone la visibilità.

Più specificatamente i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare, in ogni caso non di disco o di triangolo. L'uso del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi depositati e non deve comunque superare un quinto dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera deve essere, in ogni suo punto ad una quota superiore di 1,5 metri rispetto a quella della banchina stradale misurata nella sezione stradale corrispondente.

Manutenzione

A tutti i mezzi pubblicitari dovrà essere garantito un adeguato programma di controllo e manutenzione al fine di evitare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi

La luminosità propria o portata deve essere contenuta a livelli tali da non creare disturbo o pericolo per la circolazione in base a quanto specificato dall'art. 50 del Regolamento del Codice della Strada. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni. La collocazione di qualunque impianto con parti elettriche deve risultare ad altezza superiore a 2,5 metri da terra.

Divieti di collocazione

Su tutto il territorio comunale è comunque vietata la collocazione dei cartelli delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari nei seguenti punti:

- sulle corsie esterne delle carreggiate;
- sulle cunette e pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- in corrispondenza delle intersezioni;
- lungo le curve che limitano la visibilità;
- su scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
- in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
- su ponti e sottoponti non ferroviari;
- su cavalcavia stradali e loro rampe;
- su parapetti stradali;
- su barriere di sicurezza;
- su dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di impianti di qualunque tipo su monumenti e fontane, su alberi, arbusti e siepi.

Su tutto il territorio Comunale è vietato il posizionamento anche a carattere temporaneo di cartelli manifesti striscioni ecc, sulle recitazioni e sulle ferriate dei balconi.

Su tutto il territorio Comunale è inoltre vietata la collocazione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

ART. 6. AFFISSIONI

AFFISSIONI A MURO

Sono da considerare abusive, in base all'art. 51 comma 1° del Regolamento del Codice della Strada, le pubblicità realizzate con manifesti affissi direttamente a muro collocati fuori o dentro i centri abitati.

Sono consentite affissioni solo su supporti metallici consoni allo scopo.

AFFISSIONI PRECARIE

In tutto il territorio Comunale, sia fuori che dentro i centri abitati, è vietata la collocazione di manifesti su supporti precari di qualunque tipo posti in appoggio o ancoraggio su monumenti e fontane, su alberi, su arbusti e siepi, su strutture di pubblici impianti o servizi, recinzioni od altro ovvero collocati in modo tale da creare danno all'immagine ambientale e pericolo per la circolazione e la pubblica incolumità.

AFFISSIONI SU PLANCE A MURO

A -Definizione

Si definisce "plancia a muro" il manufatto metallico monofacciale ancorato al muro finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

B -Dimensioni e caratteristiche

1- Per le plance di affissione a muro le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali di cm rispettivamente 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali) o 600x300 (solo orizzontali).

2- Tutti gli impianti di supporto per le affissioni dovranno essere ricondotti ad un modello di tipo unitario opportunamente verificato dal punto di vista formale da parte degli organismi tecnici competenti nominati dall'Amministrazione Comunale.

3- La plancia a muro dovrà essere leggermente distanziata in modo da permettere un minimo di areazione. La distanza massima dal muro potrà essere di 5 cm.

4- Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità per cause dovute a incuria o mancanze da parte di chi opera o gestisce l'affissione.

5- Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato. Per gli ambienti della zona 1 e 5 gli impianti dovranno essere realizzati seguendo le forme tradizionali con particolari realizzati in fusioni di ghisa secondo quanto prescritto dall'allegato grafico. Gli impianti installati in zona 1 e zona 5 dovranno essere verniciati dei colori verde scuro. Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio scuro e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco "Avvisi Funebri".

C *- Ubicazione*

Le plance a muro poste perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	20 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	15 m
Distanza dopo dei segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	50 m

Le plance a muro collocate lungo le strade e le relative fasce di pertinenza poste in posizione parallela rispetto al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	10 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	10 m

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportare nella tabella seguente:

Affissioni su plance ancorate a muro	
Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture di sostegno in fusione di ghisa
Zona 2A: Lungomare lato est	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture in acciaio zincato verniciato
Zona 2B: Lungomare lato ovest	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture in acciaio zincato verniciato
Zona 3: Residenziali	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture in acciaio zincato verniciato
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Superficie massima: mq. 18	Tipologia impianti: strutture in acciaio zincato verniciato
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Superficie massima: mq. 6	Tipologia impianti: strutture in fusine di ghisa
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	

AFFISSIONI SU PLANCE ANCORATE AL SUOLO

A - Definizione

Si definisce “plancia ancorata al suolo” il manufatto bifacciale o monofacciale supportato da un’idonea struttura di sostegno infissa nel suolo, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici tramite sovrapposizione di manifesti cartacei.

B - Dimensioni e caratteristiche

1- Per le affissioni su plance ancorate al suolo le dimensioni consentite sono soltanto quelle modulate in rapporto agli standard affissionali 70x100, 100x140, 200x140 (orizzontali o verticali) o 600x300 (solo orizzontali) o di dimensioni inferiori a patto che venga garantita una corretta impaginazione.

2- Tutte le plance, ove consentito, non dovranno superare, all’interno dei centri abitati, la superficie di 18 mq per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.

3- Non sono ammesse collocazioni di manifesti in modo tale da generare condizioni di pericolo per la pubblica incolumità, a seguito del distacco di gradi porzioni di manifesti sovrapposti, causate da agenti atmosferici o atti vandalici.

4- Tali impianti dovranno essere in acciaio zincato opportunamente verniciato. Per gli ambienti della zona 1 e 5 gli impianti dovranno essere realizzati seguendo le forme tradizionali con particolari realizzati in fusioni di ghisa secondo quando prescritto dall’allegato grafico. Gli impianti installati in zona 1 e 5 dovranno essere verniciati dei colori verde scuro. Gli impianti destinati agli avvisi funebri dovranno essere di colore grigio scuro e dovranno recare una tabella collocata nella parte superiore recante la scritta nera su fondo bianco “Avvisi Funebri”.

C - Ubicazione

Le plance ancorate al suolo su aree pubbliche poste perpendicolari o oblique al senso di marcia dei veicoli all’interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizioni	20 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	15 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall’imbocco delle gallerie	50 m

Le plance auto portanti collocate lungo le strade e le relative fasce di pertinenza su aree pubbliche poste in posizione parallela rispetto al senso di marcia dei veicoli all'interno dei centri abitati dovranno rispettare le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	10 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	10 m

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Le installazioni su aree private debbono essere poste a una distanza dal suolo pubblico pari almeno alla relativa altezza fuori terra: in tali casi le distanze di cui ai commi precedenti si calcolano a partire da ciascun punto di intersezione in linea perpendicolare col suolo pubblico.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

Affissioni su plance ancorate al suolo	
Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture di sostegno in fusione di ghisa
Zona 2A: Lungomare lato est	
Superficie massima: mq 2,8	Tipologia impianti: strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato
Zona 2B: Lg.mare lato ovest	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato
Zona 3: Residenziali	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Superficie massima: mq. 18	Tipologia impianti: strutture di sostegno in acciaio zincato verniciato
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Superficie massima: mq. 6	Tipologia impianti: strutture di sostegno in fusine di ghisa
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	

SUPERFICIE COMPLESSIVA DESTINATA ALLE AFFISSIONI

La superficie complessiva minima da destinare agli impianti per affissioni non può risultare inferiore a 18 mq ogni 1000 abitanti come stabilito dal D.lgs. 507 del 15.12.1993 e successive modificazioni e integrazioni per comuni con più di 30.000 residenti. Considerata l'importanza commerciale industriale e turistica del Comune di Civitanova Marche è stata stabilita una superficie di 80 mq ogni 1000 abitanti per un totale di 3.200 mq da distribuire nel territorio comunale.

La prevista superficie sarà aggiornata in sede di approvazione o modificazione del piano degli impianti per il servizio delle pubbliche affissioni di cui all'art. 18 del D.lgs. 507/93.

ART. 7. CARTELLONISTICA

A - Definizione

Si definisce "cartello" un manufatto bidimensionale supportato da un'idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, sia direttamente sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc., come illustrato nell'allegato grafico al presente regolamento. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

B - Dimensioni e caratteristiche

All'interno dei centri abitati, i cartelli non possono superare la superficie utile di 18 mq per ogni lato di affaccio con un massimo di due lati di affaccio.

I cartelli dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a 1,5 ml dal piano stradale.

Le strutture di sostegno dei cartelli stradali dovranno essere di colore verde scuro, e dovranno essere costituite preferibilmente da un singolo palo di sostegno.

C - Ubicazione

Il posizionamento dentro i centri abitati su aree pubbliche di cartelli perpendicolari al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	20 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	15 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	50 m

Il posizionamento dentro i centri abitati su aree pubbliche di cartelli paralleli al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	10 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	10 m

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Le installazioni su aree private debbono essere poste a una distanza dal suolo pubblico pari almeno alla relativa altezza fuori terra: in tali casi le distanze di cui ai commi precedenti si calcolano a partire da ciascun punto di intersezione in linea perpendicolare col suolo pubblico.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportare nella tabella seguente:

Cartellonistica
Zona 1- 2A e 2B: interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta – non consentita l'installazione
Zona 3: Residenziali - Superficie massima: mq. 6
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali - Superficie massima: mq. 18
Zona 5: Portuali come individuato da PRG - Superficie massima: mq. 6
Zona 6: Zona di rispetto come da PRG Ospedali e Cimiteri – non consentito installare alcun impianto

Fuori dai centri abitati l'installazione dei cartelli pubblicitari è regolamentato dal Codice della Strada e dal Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

ART. 8. IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE

A - Definizione

Si definisce "impianto a messaggio variabile" il mezzo pubblicitario avente la possibilità di mutare il messaggio nel corso del tempo, ad intervalli regolari variabili; ciò può realizzarsi attraverso l'ausilio di sistemi automatici di tipo elettro-meccanico ovvero attraverso sistemi elettronico digitali.

Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

B - Dimensioni e caratteristiche

All'interno dei centri abitati, gli impianti a messaggio variabile non possono superare la superficie utile di 18 mq. Gli impianti a messaggio variabile dovranno essere collocati in modo tale che il bordo inferiore degli stessi deve essere ad una quota non inferiore a 1,5 ml dal piano stradale.

All'interno dei centri abitati è vietata la collocazione di mezzi pubblicitari a messaggio variabile in posizione traversale al senso di marcia dei veicoli, aventi un periodo di variabilità inferiore a dieci minuti.

Per i mezzi pubblicitari a messaggio variabile posti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli il periodo di variabilità non dovrà essere inferiore a trenta secondi.

Le strutture di sostegno dovranno essere di colore verde scuro.

C - Ubicazione

Il posizionamento dentro i centri abitati su aree pubbliche di impianti a messaggio variabile perpendicolari al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	20 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	15 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	50 m

Il posizionamento dentro i centri abitati su aree pubbliche di impianti a messaggio variabile paralleli al senso di marcia potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	10 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	10 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	50 m

Le distanze si calcolano nel senso delle singole direttrici di marcia.

Le installazioni su aree private debbono essere poste a una distanza dal suolo pubblico pari almeno alla relativa altezza fuori terra: in tali casi le distanze di cui ai commi precedenti si calcolano a partire da ciascun punto di intersezione in linea perpendicolare col suolo pubblico.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

Impianti pubblicitari a messaggio variabile
Zona 1- 2A e 2B: interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta – non consentita installazione
Zona 3: Residenziali - Superficie massima: mq. 6
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali - Superficie massima: mq. 18
Zona 5: Portuali come individuato da PRG - Superficie massima: mq. 6
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri – non consentita installazione alcuna

ART. 9. INDICATORI DIREZIONALI O PREISEGNE

A - Definizione

Si definisce “indicatore di direzione o preinsegna” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bidimensionale, supportato da un‘idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitarne il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km; sono concessi solo se realizzati secondo impianti multipli anche se non totalmente occupati secondo quanto illustrato dall’allegato al presente regolamento. E’ in ogni caso vietato collocare gli indicatori direzionali sui sostegni degli impianti di segnaletica stradale, paline fermata bus, e su ogni altro sostegno non predisposto allo scopo.

Per ogni nodo viario potranno istallarsi impianti di segnalamento direzionale di numero uguale alle strade confluenti nell’intersezione.

L’autorizzazione di tali indicatori direzionali potrà essere concessa:

1- per attività di carattere industriale, artigianale o commerciale;

2- per attività di servizio privato di pubblico interesse (hotel, ristoranti, cinema, officine meccaniche, ospedali, farmacie).

I colori di fondo dei singoli pannelli e delle lettere devono rispettare le seguenti disposizioni:

- attività industriali artigianali e commerciali: fondo nero scritte gialle con riproduzione del logotipo aziendale;
- alberghi e ristoranti: fondo bianco scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo;
- indicazioni turistiche: fondo marrone scritte bianche con riproduzione del logotipo identificativo;
- luoghi di pubblico interesse: fondo bianco scritte nere con riproduzione del logotipo identificativo

B - Dimensioni e caratteristiche

Le targhe installate nelle zone 1, 2 e 5 devono avere dimensione di 100 di base x 20 cm di altezza, devono inoltre essere collocate su una struttura che si integri con il contesto urbano circostante sia per la scelta dei materiali che per la forma dei sostegni (potranno essere istallati impianti realizzati con strutture di sostegno in alluminio estruso o in fusioni di ghisa).

Le targhe installazione nella zona 3 e zona 4 devono avere dimensioni di 125 cm di base x 25 cm di altezza.

Qualora lo spazio di collocazione sia adeguatamente ampio ed i margini di sicurezza e distanza dalla strada lo consentono, possono essere istallati impianti direzionali multipli composti da 12 tabelle e poste su una o due colonne parallele ed ancorate ad un'unica struttura portante come consentito dall’art. 134 Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

Tutte le installazioni devono essere strutturate in modo da consentire una facile lettura e quindi riportare semplicemente il nome, il logotipo della ditta e la relativa freccia direzionale; sono consentite installazioni singole o multiple su di uno o più pali come previsto dall’allegato grafico al presente regolamento.

Ogni tabella direzionale dovrà essere collocata in armonia con le indicazioni direzionali delle altre tabelle secondo lo schema grafico organizzativo allegato al Piano e nel caso vengano aggiunte altre tabelle nel corso del tempo dovrà, se necessario, essere riorganizzata la distribuzione delle tabelle stesse nell’impianto direzionale multiplo al fine di avere una distribuzione compatta dall’alto verso il basso.

Ciascun impianto multiplo deve mantenere installato, negli spazi non occupati da preinsegne, apposito pannello monocolore o contenente la iscrizione “Comune di Civitanova Marche – servizio installazione preinsegne”.

C - Ubicazioni

Nella cartografia relativa alla suddivisione del territorio comunale in zone omogenee sono individuate le intersezioni aree gialle cerchiate nell’ambito delle quali è comunque vietata l’installazione di indicatori direzionali o preinsegne aventi carattere pubblicitario relative alle attività singole.

Le distanze da osservare nel posizionamento degli impianti sono le seguenti

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza dopo i segnali di pericolo e prescrizione	20 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	15 m
Distanza dopo i segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo gli impianti semaforici e le intersezioni	25 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	50 m
Distanza minima da terra	2,2 m
Passaggio libero del marciapiede minimo e sempre all'estremità	1,2 m

Solo nel caso di indicatori direzionali relativi ad indicazioni turistiche, ad alberghi o a luoghi pubblici o di pubblico interesse, l'installazione potrà avvenire in corrispondenza delle intersezioni sopra segnalate.

Nessun indicatore direzionale o preinsegna aventi carattere pubblicitario e relativo ad attività singola può essere inserito sulla segnaletica verticale.

In ogni caso l'installazione di indicatori direzionali o preinsegne potrà avvenire purchè le stesse non interferiscono con l'avvistamento e la visibilità dei segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione, ed inoltre siano rispettate le più ampie esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere istallata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta	
Dimensione massima (cm.) 100 x 20	Tipologia impianti: strutture di ghisa o alluminio estruso
Zona 2A: Lungomare lato est	
Dimensione massima (cm.) 100 x 20	Tipologia impianti: strutture di ghisa o alluminio estruso
Zona 2B: Lungomare lato ovest	
Dimensione massima (cm.) 100 x 20	Tipologia impianti: strutture di ghisa o alluminio estruso
Zona 3: Residenziali	
Dimensione massima (cm.) 125 x 25	Tipo imp.ti: pali acciaio zincato d=60mm targhe in alluminio
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Dimens. massima cm 125x25	Tipo impianti: pali acciaio zincato d=60mm targhe in alluminio
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Dimensione massima (cm.) 100 x 20	Tipologia impianti: strutture di ghisa o alluminio estruso
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario, escluse le indicazioni relative agli uffici e servizi attinenti ai luoghi	

ART. 10. IMPIANTI PUBBLICITARI DI SERVIZIO (PUBBLICITÀ E ARREDO URBANO)

A - Definizione

Si definisce "impianto pubblicitario di servizio" qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nel l'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, paline, cestini, panchine, orologi, ecc.) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

Non sono autorizzate collocazioni di mezzi pubblicitari di servizio se non attraverso una linea progettuale appositamente studiata in stretta correlazione con l'immagine dello spazio urbano in cui sono collocati in accordo con eventuali piani attuativi.

Il Comune si riserva la facoltà di stipulare apposite convezioni con ditte specializzate per l'installazione di questa tipologia di impianto, anche al fine di garantire l'uniformità di arredo.

B - Dimensioni e caratteristiche

Tali impianti pubblicitari andranno considerati per la loro qualità di inserimento in accordo con l'elemento funzionale d'arredo e successivamente di quest'ultimo con il contesto urbano circostante; possono essere presentate proposte progettuali di inserimento di tali elementi anche per iniziativa privata; in questo caso tali inserimenti saranno regolamentati da un'apposita convezione tra il soggetto privato e il Comune di Civitanova.

C - Ubicazione

Lungo le strade ed in prossimità delle stesse è ammessa la posa in opera di cartelli o di altri mezzi pubblicitari abbinati alla presentazione di servizi per gli utenti della strada quali orologi, contenitori per rifiuti, panchine, pensiline, indicazioni toponomastiche ed altre semprechè siano rispettate le seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	20 m
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza dopo dei segnali di pericolo e prescrizione	20 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	15 m
Distanza dopo dei segnali di indicazione	10 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dopo impianti semaforici e delle intersezioni	20 m
Distanza dall'imbocco delle gallerie	50 m

Nel caso in cui ciascun cartello abbinato ad un servizio abbia una superficie di esposizione inferiore a 1,00 mq, non si applicano le distanze rispetto ai cartelli e a gli altri mezzi pubblicitari

D - Zonizzazione

Non sussistono limitazioni zonali all'inserimento di tali sistemi purché il loro progetto di realizzazione ed installazione trovi motivate ragioni di inserimento, per qualità fisiche e visive, in rapporto armonico con il contesto ambientale in cui andranno a collocarsi.

Negli allegati grafici al presente regolamento sono riportati degli schemi tipologici a cui dovranno preferibilmente ricondursi gli impianti pubblicitari di servizio collocati nelle diverse zone del centro abitato del Comune di Civitanova Marche.

Nella zona 6 non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario.

ART. 11. STRISCIONI - LOCANDINE - STENDARDI

A - Definizione

Si definisce “striscione locandina o stendardo” l’elemento bidimensionale realizzato in materiale privo di rigidezza, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzata alla promozione pubblicitaria di manifestazioni iniziative commerciali e/o spettacoli di pubblico interesse; possono essere in tela di cotone impermeabile, in tela plastificata o in pvc e comunque luminosi solo per luce indiretta; la locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido. E’ vietata la collocazione di striscioni locandine e stendardi sulle recinzioni degli edifici, sulle balaustre e sulle inferriate.

B - Dimensioni e caratteristiche

Per i limiti dimensionali si applicano le prescrizioni riportate nelle tabelle del paragrafo zonizzazione del presente articolo.

In ogni caso per la messa in opera degli “striscioni” a cavallo degli assi viari è assolutamente vietato l’utilizzo (quale supporto di aggancio ed ancoraggio) di portalampade o lampioni ovvero di pali tranviari e/o di qualsiasi atro mezzo tecnico funzionale di uso pubblico non opportunamente dimensionato, predisposto o calcolato per sostenere tali agganci; l’aggancio può avvenire solo tramite sostegni ad hoc o tramite due facciate edilizie prospicienti a patto che vengano fatti salvi i diritti di terzi e vengano rispettati i più ampi criteri di sicurezza pubblica, relativi al traffico ed alla prospettiva visiva dal punto di vista della salvaguardia del patrimonio architettonico e ambientale, urbano e paesaggistico.

La collocazione degli striscioni, simmetrica rispetto alla mezzeria della strada, deve risultare perpendicolare al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza minima da terra di 5,10 metri della parte inferiore del supporto pubblicitario e posti a distanza reciproca non inferiore a 12,5 metri. L’esposizione di striscioni locandine e stendardi è ammessa solo nel periodo di svolgimento della manifestazione o dello spettacolo cui si riferisce oltreché durante la settimana precedente e le 24 ore successive allo stesso.

E’ vietata la collocazione di locandine in materiale rigido semplicemente appoggiate al terreno in prossimità del bordo della carreggiata.

C - Ubicazione

Il posizionamento di striscioni locandine e stendardi dentro i centri abitati potrà avvenire nel rispetto delle seguenti distanze minime:

Distanza dal limite della carreggiata	1,5 m
Distanza dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari	12,5
Distanza prima dei segnali di pericolo e prescrizione	30 m
Distanza dopo dei segnali di pericolo e prescrizione	25 m
Distanza prima dei segnali di indicazione	25 m
Distanza dopo dei segnali di indicazione	25 m
Distanza prima degli impianti semaforici e delle intersezioni	30 m
Distanza dopo impianti semaforici e delle intersezioni	25 m
Distanza dall’imbocco delle gallerie	50 m

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

Striscioni	
Zona 2A: Lungomare lato est	
Superficie massima: mq. 10	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 2B: Lungomare lato ovest	
Superficie massima: mq. 10	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 3: Residenziali	
Superficie massima: mq. 10	Tipologia impianti: PVC/cotone

Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Superficie massima: mq. 20	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Superficie massima: mq. 10	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	

Stendardi	
Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta	
Superficie massima: mq. 1,4	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 2A: Lungomare lato est	
Superficie massima: mq. 1,4	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 2B: Lungomare lato ovest	
Superficie massima: mq. 1,4	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 3: Residenziali	
Superficie massima: mq. 1,4	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Superficie massima: mq. 2,8	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Superficie massima: mq. 1,4	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	

ART. 12. TELONI TESI

A - Definizione

Essi sono costituiti da teli in cotone o Pvc montati e tesi su apposito telaio tramite corde in nylon o di altro tipo che attraversano apposite linee di occhielli metallici in alluminio o comunque inossidabili.

Questi impianti possono essere installati per brevi periodi a termine ovvero dove il mezzo pubblicitario debba essere necessariamente removibile e/o riutilizzabile per la natura stessa dell'attività pubblicizzata (es: Ditte che eseguono lavori in corso d'opera in cantieri edili).

B - Dimensioni

Per i limiti dimensionali devono essere rispettate le norme previste per i cartelli.

C - Ubicazione

Per le distanze dovranno essere rispettate le norme previste per i cartelli.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

Teloni tesi	
Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	
Zona 2A: Lungomare lato est	
Non è consentita la installazione	
Zona 2B: Lungomare lato ovest	
Non è consentita la installazione	
Zona 3: Residenziali	
Superficie massima: mq. 6	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Superficie massima: mq. 18	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Superficie massima: mq. 6	Tipologia impianti: PVC/cotone
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	

ART. 13. SEGNI ORIZZONTALI RECLAMISTICI

A - Definizione

Si definisce “segno orizzontale reclamistico” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

B - Dimensioni e caratteristiche

Non vi sono limitazioni particolari a patto che vengano realizzati con modalità e sistemi adatti ad evitare qualsiasi pericolo per il transito delle persone e dei mezzi sulla strada stessa; devono essere realizzati con materiali rimovibili ma ben ancorati, nel momento dell’utilizzo, alla superficie stradale e che garantiscono una buona aderenza dei veicoli sugli stessi.

C - Ubicazione

Non esistono ulteriori divieti zonali in quanto questi elementi sono ammessi unicamente:- all’interno di aree ad uso pubblico di pertinenza di complessi industriali o commerciali; - lungo il percorso di manifestazioni sportive, o su aree delimitate, destinate allo svolgimento di manifestazioni di vario genere limitatamente al periodo di svolgimento delle stesse ed alle 24 ore precedenti e successive (cfr. art. 51 comma 9 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada).

Per essi non vi sono limitazioni alle distanze purchè vengano rispettati i segnali stradali orizzontali.

D - Zonizzazione

Sono vietate tutte le forme di segnalazione pubblicitaria su pavimentazioni stradali di pregio od in zone ad alto valore urbano.

ART. 14. PUBBLICITA' FONICA

La pubblicità fonica è regolamentata dall'art. 59 del Regolamento di Attuazione ed Esecuzione del Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle attività rumorose a carattere temporaneo e di particolari sorgenti sonore. All'interno del centro abitato la pubblicità fonica, in forma fissa o sui veicoli, è consentita esclusivamente in forma itinerante nei soli giorni feriali dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 16.30 alle 19.30 e, in ogni caso, con intervalli di almeno dieci minuti ogni venti minuti di pubblicità.

La pubblicità fonica esclusa quella elettorale per cui si applicano disposizioni di cui all'articolo 7 della L. n. 130/75 non è ammessa nelle zone I e II individuate nel piano di zonizzazione acustica comunale, comunque in aree ospedaliere e scolastiche ed in aree ad esse immediatamente adiacenti comprese in un raggio di 50 metri. In tutti i casi, la pubblicità fonica non deve superare il valore di emissione di 65 dB(A) corrispondente alle classi IV e V della Tabella B del DPCM 14 novembre 1997. Inoltre è vietata qualora l'Amministrazione Comunale ne ravvisi la necessità in occasioni e casi particolari per la salvaguardia di interessi di carattere generale.

La pubblicità fonica nel centro abitato deve essere preventivante autorizzata e la relativa richiesta deve essere presentata all'ufficio comunale competente per ogni messaggio da diffondere.

ART. 15. PUBBLICITA' SUI VEICOLI E PUBBLICITA' CON VEICOLI

PUBBLICITA' SUI VEICOLI

La pubblicità sui veicoli deve attenersi a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di attuazione ed Esecuzione del Codice della Strada.

Gli automezzi classificati come "Auto pubblicitarie e per mostre pubblicitarie" (art. 54 Codice della Strada; art.203 DPR 16/12/92 N°495) qualora siano in sosta o parcheggiati devono attenersi alle norme previste per la cartellonistica.

PUBBLICITA' CON VEICOLI

Definizione

Si definisce "pubblicità con i veicoli" la pubblicità effettuata mediante l'utilizzo di veicoli per uso speciale dotati di attrezzature idonee allo scopo e classificati ai sensi degli articoli 54, comma 2, e 56 del Codice della Strada, 203 e 204 del relativo Regolamento di Esecuzione.

Il soggetto che esercita pubblicità con veicoli deve essere regolarmente iscritto presso la Camera di Commercio, Industria e Agricoltura competente per territorio ed essere in possesso delle autorizzazioni previste dal T.U.L.P.S. per esercitare tale forma di attività.

Nel territorio comunale è consentita la circolazione dei veicoli di cui al primo capoverso del presente articolo nel rispetto della disciplina dettata dal presente Regolamento.

Ai fini del presente Regolamento si considera:

- la "sosta" come l'abbandono del veicolo da parte del conducente;
- il "transito" come la sola circolazione dinamica, cioè il veicolo in movimento.

Disciplina

Nel territorio comunale i veicoli pubblicitari come sopra descritti circolano e sostano nelle aree destinate alla circolazione stradale nel rispetto delle norme del Codice della Strada, del relativo Regolamento di esecuzione e del presente Regolamento.

Divieti e parcheggi, con sosta libera o regolamentata e o gratuita o a pagamento, saranno istituiti nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del regolamento di attuazione con apposite ordinanze previa, ove previsto, deliberazione della giunta comunale.

I veicoli pubblicitari posizionati su aree private, che consentono la vista della pubblicità da area pubblica o privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, debbono rispettare le distanze previste per la cartellonistica e la relativa disciplina autorizzatoria.

ART. 16. PUBBLICITA' NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO

Nelle stazioni servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari:

di superficie complessiva non superiore al 5% delle superfici occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio se trattasi di strade di tipo C e F;

di superficie complessiva non superiore all'1% delle superfici di cui al punto a) se trattasi di strade di tipo A e B.

Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio lungo le strade di tipo D ed E possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari di superficie complessiva non superiore al 8% delle superfici occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio.

In ognuno dei casi suddetti si applicano tutte le altre disposizioni del codice della strada e del regolamento di esecuzione.

Nelle aree di parcheggio è ammessa, in eccedenza alle superfici pubblicitarie computate in misura percentuale, la collocazione di altri mezzi pubblicitari abbinati alla presentazione di servizi per l'utenza della strada entro il limite di 2 mq per ogni servizio prestato.

Nella zona 6 non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario.

ART. 17. PUBBLICITA' SU EDIFICI

A - Definizione

Si definisce "pubblicità su edifici" la collocazione di cartelli, impianti pubblicitari a messaggio variabile ed altri mezzi pubblicitari su coperture o fronti architettonici.

Ove tali forme pubblicitarie verranno ad insediarsi, esse dovranno collocarsi sulla base di un progetto preciso per un corretto inserimento morfologico in armonia con l'architettura e l'intorno fisico ambientale urbano e/o paesaggistico.

B - Dimensioni e caratteristiche

Non esistono limitazioni dimensionali per gli impianti su edifici istallati in zona 4.

In zona 3 e 5 ciascun impianto installato non potrà superare la dimensione massima di 6 mq.

In zona 1e 2 è vietata l'installazione di pubblicità su edifici con esclusione delle insegne di esercizio.

C -Ubicazione

La pubblicità sugli edifici è consentita in deroga alle distanze minime dettate negli articoli precedenti purchè siano rispettate le esigenze di sicurezza della circolazione stradale. Qualora venga richiesta l'installazione in forma stabile di qualsiasi mezzo pubblicitario non di esercizio in ancoraggio su edifici il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevede che è vietata l'installazione di tali impianti pubblicitari su balaustre, inferiate decorate e fregi; saranno consentite installazioni sulle coperture e/o sui fronti architettonici.

D - Zonizzazione

Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportare nella tabella seguente:

Pubblicità su edifici
Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario
Zona 2A: Lungomare lato est
Non è consentita la installazione fatta eccezione per il periodo di apertura stagionale
Zona 2B: Lungomare lato ovest
Non è consentita la installazione
Zona 3: Residenziali
Dimensione massima dei singoli impianti installati: mq. 6
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali
Non esistono limiti dimensionali
Zona 5: Portuali come individuato da PRG
Dimensione massima dei singoli impianti installati: mq. 6
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario

ART. 18. PUBBLICITÀ NEI CANTIERI

Non sono previste regolamentazioni per la collocazione di mezzi pubblicitari nei cantieri edili; in tali situazioni comunque risultano presentarsi condizioni adatte per particolari inserimenti di carattere temporaneo con possibilità di proporre soluzioni originali sia a scopo pubblicitario generale che finalizzato ad espletare il procedere del lavoro e/o le tecnologie adottate in cantiere, nonché a prefigurare la soluzione finale del progetto architettonico; in cantiere è possibile installare cartelli, teloni tesi in ancoraggio alla recinzione, sui ponteggi o autoportanti a patto che vengano garantite la pubblica incolumità ed il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Nella zona 6 non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario

ART. 19. PUBBLICITÀ NEI CHIOSCHI E NELLE EDICOLE

Sono consentiti solo impianti pubblicitari relativi alla specifica attività di esercizio commerciale da collocarsi a modo di insegna; sono vietate segnalazioni visive di dimensioni superiori al 20% della superficie del prospetto di ogni lato del manufatto con lo scopo di recuperare la lieve consistenza volumetrica dell'attività; nel complesso i gestori di attività collocate in tali manufatti dovranno:

a) allestire il proprio chiosco o vetrina con decoro;

b) mantenere sempre in buono stato il materiale usato per l'appoggio dei giornali, riviste, libri, ecc;

è vietato qualsiasi appoggio ai muri, e relativa distesa di corde e ferri;

contenere l'occupazione del suolo nei limiti di spazio e di orario fissati dalla concessione;

non dovranno in nessun caso appoggiare alcunchè non autorizzato a terra, sopra i muri, sui sostegni o altri manufatti accessori di carattere urbano.

Nella zona 6 non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario

ART. 20. TRANSENNE PARAPEDONALI

A - Definizione

Elementi strutturali direttamente ancorati a terra ed assemblati in sequenza tra loro a formare un cordone di altezza compresa tra cm. 100 e cm 120 ed avente la funzione di protezione dei pedoni dalla sede stradale limitrofa.

B - Dimensioni e caratteristiche

Tali transenne parapedonali potranno collocarsi solo in presenza di un marciapiede o di un area pedonale che renda giustificabile il loro posizionamento, le dimensioni del cartello pubblicitario non potranno superare le dimensioni di cm 120 di base per cm 80 di altezza.

C -Ubicazione

Le transenne dovranno essere collocate ad una distanza minima di 35 cm dal bordo della carreggiata e ad una distanza minima di 120 cm da eventuali ostacoli fissi (muri ecc..).

D - Zonizzazione

Nella zona 1 le transenne dovranno essere realizzati seguendo le forme tradizionali con particolari realizzati in fusioni di ghisa secondo quando prescritto dall'allegato grafico. Questa tipologia di impianti pubblicitari potrà essere installata nel rispetto delle prescrizioni riportate nella tabella seguente:

Transenne parapedonali	
Zona 1: di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico di Civitanova Marche Alta	
Dimensione massima (cm.): l. da 120 a 200 - h. 80	Tipologia impianti: Fusioni di ghisa
Zona 2A: Lungomare lato est	
Dimensione massima (cm.): l. da 120 a 200 – h. 80	Tipologia impianti: Acciaio verniciato zincato
Zona 2B: Lungomare lato ovest	
Dimensione massima (cm.): l. da 120 a 200 - h. 80	Tipologia impianti: Acciaio verniciato zincato
Zona 3: Residenziali	
Dimensione massima (cm.): l. da 120 a 200 - h. 80	Tipologia impianti: Acciaio verniciato zincato
Zona 4: Produttive commerciali e assi viari principali	
Dimensione massima (cm.): l. da 120 a 200 - h. 80	Tipologia impianti: Acciaio verniciato zincato
Zona 5: Portuali come individuato da PRG	
Dimensione massima (cm.): l. da 120 a 200 - h. 80	Tipologia impianti: Fusioni di ghisa
Zona 6: Zona di rispetto come individuato da PRG Ospedali e Cimiteri	
Non è consentita la installazione di alcun impianto pubblicitario	

ART. 21. IMPIANTI "TIPO INSEGNA"

Gli impianti aventi caratteristiche simili alle insegne di esercizio e collocati fuori dalla sede dell'attività a cui si riferiscono o fuori dalle pertinenze accessori delle stesse sono considerati a tutti gli effetti impianti pubblicitari e quindi sottoposti alle prescrizioni del presente piano.

Ai medesimi si applicano le norme più favorevoli fra quelle di cui agli articoli 6 e 7.

ART. 22. INSEGNE DI ESERCIZIO

A - Definizione

Si definisce "insegna di esercizio" la scritta a caratteri alfanumerici completata eventualmente da simboli e marchi, installate nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie della stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

B - Criteri generali di installazione

1. Le insegne di esercizio non potranno in ogni caso installarsi su sostegni autonomi direttamente ancorati al suolo pubblico ma dovranno sempre essere ancorate alle strutture dell'edificio sede dell'esercizio da pubblicizzare.
2. Insegne a bandiera potranno essere installate esclusivamente per indicare servizi di pubblica utilità: farmacie, ospedali, forze dell'ordine, distributori di benzina, tabaccherie, alberghi, motel.
3. Negli interventi di recupero degli edifici o nelle progettazioni ex novo qualora ai piani terra o ai piani superiori siano previste attività commerciali che comportino l'esigenza dell'apposizione di insegne dovranno prevedersi gli spazi di collocazione in sede progettuale.
4. Il posizionamento delle insegne non dovrà in alcun caso interferire con gli elementi architettonici delle facciate. In presenza di inferriate le insegne non dovranno coprirle ma essere poste all'interno delle stesse.
5. Qualora per motivi di rispetto della facciata dell'edificio (edifici sottoposti a vincolo di interesse storico o artistico) non sia consentita l'apposizione di insegne al di sopra della porta o vetrina, le scritte potranno essere realizzate in vetrofania o sarà possibile posizionarle internamente alla vetrina stessa in modo che risultino comunque visibili dall'esterno.
6. Il tipo di luminosità potrà essere:

- con sorgente luminosa esterna purchè la stessa non crei disturbo alla visibilità viaria con sorgente luminosa interna (a cassonetto con luce in trasparenza);
- a luce propria con realizzazioni a tubi al neon o con lettere a scatolare chiuso opache o traslucide.

7. Nella realizzazione delle insegne non potranno essere impiegati materiali riflettenti come vetri a specchio o alluminio non verniciato.
8. Negli edifici dove esistono apposite modanature per il collocamento di scritte e insegne esse non potranno in nessun modo superare in altezza e in larghezza le dimensioni individuate dall'elemento stesso.
9. In nessun modo le insegne devono interferire con la segnaletica stradale e la toponomastica.
10. In tutti i casi la realizzazione delle insegne potrà essere effettuata solo con materiali che garantiscono un corretto inserimento architettonico.
11. Nelle zone 2,3,4,5, nella sede dell'attività o pertinenze accessorie può essere installata 1 insegna di esercizio ancorata al suolo su sostegni autonomi purchè ricadano su suolo privato e non superino la superficie di mq 3.

C - Ubicazioni nelle zone 1,2,3,5

1. Nelle zone 1,2,3,5 la posa in opera delle insegne di esercizio potrà avvenire parallelamente alle facciate dell'edificio in aderenza delle facciate stesse ed installate entro l'apertura del vano porta, vetrina o sovrapporta. Nel caso in cui l'insegna non possa essere installata entro il vano porta vetrina o sovrapporta è consentita l'installazione di insegne sopra la porta con una larghezza massima pari alla larghezza dell'apertura e un'altezza massima di 80 cm e uno spessore massimo di cm 16 e comunque ad una distanza non superiore a cm 30 dal bordo superiore del vano porta e non inferiore a cm 10 dal marcapiano.
2. Le insegne potranno collegare più vani porta, aperture o vetrine; potranno essere però ripetuti gli elementi insegna uno per ogni apertura vano porta o vetrina.

2.bis. Nel caso in cui la sede dell'attività disponga di due o più vani porta vetrina con soluzione di continuità tra loro ovvero di un unico vano porta vetrina con fronte architettonico laterale di propria pertinenza è possibile installare l'insegna di esercizio o un logo identificativo nello spazio esistente tra i vani porta vetrina o tra il vano porta ed il confine laterale dell'edificio, a condizione che venga posizionato ad una quota non inferiore per i cassonetti (profondità massima 8 cm) a mt. 2,2 dal suolo; per i pannelli (profondità massima al centro del pannello 8 cm, all'esterno 2 cm.) a m. 1,2 dal suolo. Tale soluzione è alternativa all'installazione sopra o all'interno del vano porta vetrina o sovrapporta. Le dimensioni in larghezza dovranno essere proporzionali con il prospetto e comunque l'altezza non potrà superare la linea del vano porta.

3. Se le attività da pubblicizzare sono collocate ai piani superiori primo compreso, le suddette forme pubblicitarie devono essere installate sul portone di ingresso o accanto al portone sotto forma di targhe delle dimensioni massime di cm 50 x cm 35.
3.bis. Se la sede dell'attività è ubicata nei piani superiori, primo compreso, e dispone di due o più finestre con soluzione di continuità tra loro ovvero di un'unica finestra con fronte architettonico laterale di propria pertinenza è consentito installare l'insegna di esercizio o un logo identificativo nello spazio esistente tra le finestre stesse o tra la finestra ed il confine laterale dell'edificio. Le dimensioni dovranno essere proporzionali con il prospetto e comunque l'altezza non potrà superare la linea del vano finestra. In zona 2b e 3 è consentita l'installazione sopra i vani finestra per una altezza massima di cm 80 comunque ad una distanza non superiore a cm 30 dal bordo superiore del vano finestra e non inferiore a cm 10 dal marcapiano.
4. Per le insegne installate nei vani porta vetrina o sovraporta dovrà essere rispettato un incasso minimo di 10 cm per consentire la lettura esatta del taglio dell'apertura;
5. Possono essere installate insegne con lettere distaccate l'una dalle altre senza fondo continuo evitando la tipologia a cassonetto con illuminamento per trasparenza; in zona 1 la dimensione massima di ciascuna lettera potrà essere 30 x 30 cm.
D - Ubicazioni in zona 2 - 4
1- In zona 2A - 4 sono consentite installazioni di insegne sulle coperture e sui fronti architettonici purchè non a bandiera. In tali zone possono essere superati i limiti dimensionali previsti precedentemente purchè proporzionati ai prospetti e non superiori al 20% della superficie del prospetto di ogni lato del manufatto.
2- Nella zona 6 è consentita solo la installazione di insegne di esercizio e messaggi di servizio.
E – Rivendite di generi di monopolio e ricevitorie del lotto con caratteristiche specifiche e relative al serviziio svolto.
1. Rivendite generi di monopolio
a) Caratteristiche dell'insegna: lettera "T" bianca in campo scuro (nero, bleu, grigio, ecc), affiancata dallo stemma della Repubblica e dal numero ordinale della rivendita con la legenda "Sali e Tabacchi Valori Bollati".
b) Dimensioni:
- minime: base cm. 40 - altezza cm. 75;
- massime: base cm. 60 - altezza cm. 100;
- spessore massimo cm. 14.
c) Altre soluzioni: l'insegna può contenere anche la legenda, Lotto, Totip, Super Enalotto, Totocalcio, Totogol, Totosei, Tris.
2. Ricevitorie del Lotto
a) Caratteristiche dell'insegna:
- deve contenere il numero ordinale della ricevitoria, lo stemma della Repubblica e la scritta Ricevitoria Lotto;
- dimensioni minime: base cm. 50 - altezza cm. 30;
- dimensioni massime: base cm. 45 - altezza cm. 65;
- diametro massimo: cm. 60;
- spessore massimo cm. 14;
b) Altre soluzioni: l'insegna può contenere anche la legenda, Totip, Super Enalotto, Tris.
3. Installazione
- Potrà essere autorizzata l'installazione di due insegne (una sopra l'altra) a bandiera di cui una con la lettera "T" bianca in campo scuro (nero, bleu, grigio, ecc), affiancata dallo stemma della Repubblica e dal numero ordinale della rivendita con la legenda "Sali e Tabacchi Valori Bollati" e l'altra contenente il numero ordinale della ricevitoria, lo stemma della Repubblica e la scritta Ricevitoria Lotto. Per le altre soluzioni è consentita l'istallazione di una sola insegna.
- L'insegna deve essere installata il più vicino possibile all'ingresso dell'attività, in aderenza o ancorata alla parete dell'edificio con appositi supporti aventi lunghezza massima di cm 20.
- In presenza di marciapiede il bordo inferiore dell'insegna dovrà essere collocato ad una quota non inferiore a 2,5 m dal suolo.
- La proiezione al suolo del manufatto deve essere inferiore di cm. 50 rispetto il ciglio esterno del marciapiede.
- Non è consentita l'installazione a bandiera dell'insegna riportante la scritta "Self Service 24 Ore".
- Nelle zone ove particolari ragioni di estetica locale non consentisse ai rivenditori di ottenere l'autorizzazione dell'Ente Comunale all'applicazione dell'insegna a bandiera, possono ottenere autorizzazione per l'installazione aderente alla facciata dell'esercizio.

ART. 23. TENDE DA SOLE

Definizione

Per tende si intendono i manufatti realizzati in tessuto o in materiali flessibili similari, sostenuti da intelaiatura a sbalzo o appoggiata, posti esternamente all'edificio.

Requisiti generali

Le tende devono avere caratteristiche tali da inserirsi correttamente nell'ambiente circostante con particolare riferimento all'edificio al quale sono collegate.

La realizzazione deve avvenire con tecniche e materiali atti a rispondere a requisiti di decoro e curabilità, in particolare:

- la struttura deve essere dimensionata opportunamente per resistere agli sforzi a cui è sottoposta;
- le parti della struttura aggettanti sui marciapiedi e sulle strade, le strutture di sostegno, orizzontali e verticali, collegate al fabbricato o al suolo devono essere facilmente rimovibili (ad esempio collegate con bulloni o sistemi di innesto a baionetta);
- la copertura deve essere realizzata in tessuto o in materiale similare non rigido, nell'impiego delle tinte è necessario utilizzare colori tenui;
- le tende non devono ostacolare la visibilità dei segnali stradali, semafori e altre indicazioni di pubblica utilità, non devono costituire barriere architettoniche;
- le tende non devono creare alterazione al prospetto edilizio o nascondere elementi di facciata di particolare pregio architettonico-decorativo;
- nello stesso edificio le tende devono rispondere a criteri di unitarietà, il progetto relativo deve essere presentato da almeno la metà degli esercizi presenti;
- l'installazione di questa tipologia di impianto non è consentita su aree soggette al transito veicolare;
- su questa tipologia di manufatto può essere realizzata una scritta, solo sulla parte frontale all'ingresso del locale e non laterale, relativa al nome della ditta o altro messaggio pubblicitario consentito;
- per le zone soggette a piani particolareggiati bisognerà attenersi a quanto previsto nel progetto del piano;
- le tende aventi funzione mista cioè nel contempo di individuazione dell'esercizio e pubblicitaria per conto terzi, sono ammesse soltanto se il messaggio pubblicitario sia riferibile al marchio di un prodotto commerciato dalla ditta espositrice in misura preminente od esclusiva: in tal caso i settori del mezzo pubblicitario occupati rispettivamente dai marchi e dalla vera e propria insegna, la quale dovrà prevalere per superficie e visibilità, dovranno essere chiaramente delimitati fra loro.

Tende montate a sbalzo

L'installazione di tende a protezione di negozi o altri esercizi pubblici montate a sbalzo e aggettanti su spazi pubblici è ammessa alle seguenti condizioni:

- la proiezione al suolo del manufatto deve essere inferiore di cm. 50 rispetto il ciglio esterno del marciapiede;
- la sporgenza massima del manufatto è fino a mt. 2 e comunque che rimanga uno spazio libero dal ciglio esterno del marciapiede non inferiore a cm. 50;
- per tratti di strada senza marciapiede, ma non soggetti al transito veicolare la sporgenza massima è sino a cm. 140;
- ogni elemento della tenda deve essere posto ad una quota non inferiore a mt. 2,2 dal suolo;
- la larghezza della tenda dovrà essere contenuta all'interno delle proiezioni verticali dell'edificio;
- qualora l'edificio sia dotato di apposite modanature le tende devono essere ancorata alle stesse;
- può essere costituita da elementi estensibili obliqui rispetto al piano verticale dei muri del fabbricato con struttura in metallo.

Tende appoggiate al suolo

L'installazione di tende dotate di montanti posizionati al suolo sono ammesse alle seguenti condizioni:

- le strutture di appoggio installate sul suolo devono essere collocate almeno:

- a cm. 50 al di fuori dal limite dello spazio soggetto al transito veicolare, dal ciglio esterno del marciapiede;
- a mt. 3,5 dal muro esterno dell'esercizio antistante salvaguardando uno spazio di passaggio pedonale di ampiezza almeno pari a cm 120;

- a una altezza minima di mt. 2,2 dal suolo fino agli elementi orizzontali della tenda.

Sono ammesse soluzioni alternative di tipologia preventivamente indicata dal competente ufficio comunale.

Tende su spazi privati

Le tende posizionate su spazi privati di pertinenza di esercizi pubblici, che si affacciano su strade e/o percorsi pubblici, montate a sbalzo o appoggiate al suolo sono autorizzabili secondo le prescrizioni di cui sopra.

Sistemi rigidi frangisole

I sistemi rigidi frangisole installati sopra il vano porta – vetrina sono realizzati in materiale rigido non retrattile, costituito da una struttura assemblata rigidamente tale da resistere agli agenti atmosferici.

I sistemi di cui sopra non possono essere installati in Zona 1: Di interesse storico artistico, borgo marinaro, centro storico Civitanova Marche Alta.

I possessori di tali manufatti regolarmente autorizzati dall'Ente dovranno adeguarsi al presente regolamento entro il 31 dicembre 2008.

Nelle restanti zone è consentita l'installazione alle seguenti condizioni:

- ogni elemento deve essere posto ad una quota non inferiore a mt. 2,2 dal suolo;
- la proiezione al suolo del manufatto deve essere inferiore di cm. 50 rispetto il ciglio esterno del marciapiede; per tratti di strada senza marciapiede, ma non soggetti al transito veicolare la sporgenza massima è di cm. 140;
- la profondità massima del manufatto è sino a cm. 140 e comunque che rimanga sempre libero uno spazio non inferiore a cm. 50 dal ciglio esterno del marciapiede;
- qualora l'edificio sia dotato di apposite modanature i sistemi rigidi frangisole devono essere ancorati alle stesse;
- è consentita la pubblicità relativa alle insegne di esercizio solo sul fronte della cappottina;
- non è consentita nessuna pubblicità sui lati.

ART. 24. AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione al posizionamento di cartelli e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo o in vista delle strade di proprietà comunale o sulle quali il comune esercita la debita potestà, è rilasciata nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari di carattere urbanistico, edilizio, commerciale, di polizia, di circolazione, di igiene, di decoro, tributarie ed altre che in relazione alle caratteristiche del mezzo e del posizionamento debbono essere ottemperate per la salvaguardia del pubblico interesse.

Il soggetto interessato al rilascio di autorizzazione per l'installazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari deve presentare domanda, in competente bollo, presso apposito servizio comunale secondo il modello allegato o altro analogo predisposto dal dirigente.

Entro trenta giorni successivi il dirigente competente concede o nega l'autorizzazione: il diniego deve essere motivato da ragioni di pubblico interesse, di pubblica incolumità, di natura estetica, panoramica, e ambientale. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari deve essere intestata al soggetto richiedente, ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile. Per le insegne di esercizio l'autorizzazione è automaticamente rinnovata salvo cambiamenti di insegna, cessione di azienda morosità, pericolo per l'incolumità pubblica. In caso di pubblicità fonica, volantinaggio a mano o con consegna di manifestini e oggetti, l'autorizzazione deve contenere eventuali vincoli e prescrizioni in ordine alle modalità, ai luoghi e agli orari di effettuazione. Il corrispettivo che il soggetto richiedente deve versare per il rilascio dell'autorizzazione deve essere determinabile da parte dello stesso soggetto sulla base di un prezzo annuale, comprensivo di tutti gli oneri, esclusi solo quelli previsti dall'articolo 405 del DPR 495 del 16.12.1992 relativo alle norme di attuazione del nuovo codice della strada, che deve essere predisposto e reso pubblico da parte di ciascun ente competente entro il trenta novembre dell'anno precedente a quello di applicazione del listino.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione decorsi almeno tre mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un alto mezzo pubblicitario deve farne domanda allegando il bozzetto del nuovo messaggio. Il sindaco e tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 giorni: decorso inutilmente il termine l'autorizzazione si intende rilasciata. L'ufficio competente è tenuto a mantenere un registro delle autorizzazioni rilasciate che contenga in ordine di tempo, l'indicazione della domanda, del rilascio dell'autorizzazione ed una sommaria descrizione del cartello o del mezzo pubblicitario autorizzato ivi comprese le posizioni autorizzate.

Per quanto compatibili e complementari si applicano le norme di cui al vigente regolamento comunale che disciplina la tassa sulla occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.

Lo schema della domanda è tra gli allegati del PGIP.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:

a. verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal comune al momento del rilascio dell'autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;:

d. procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto di installazione o di motivata richiesta da parte del comune.

E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici nonché di striscioni locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.

ART. 24.bis. COMPETENZA GESTIONALE DELLA DIRIGENZA. AFFIDO ESTERNO

La competenza gestionale, dal ricevimento delle domande alla istruttoria al provvedimento di accoglimento o diniego della autorizzazione o concessione ivi compreso quant'altro necessario per la operatività dell'ufficio la informazione degli interessati e la formazione del personale preposto, per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento o da norma di legge è attribuita al dirigente opportunamente designato e incaricato nel rispetto dello statuto e dei regolamenti comunali.

La giunta comunale può intervenire su iniziativa di uno dei suoi componenti o dietro richiesta del dirigente e o del direttore generale per fornire direttive e o indicazioni generali necessarie ed utili a meglio favorire lo svolgimento dei compiti gestionali del dirigente preposto.

La competenza gestionale, con esclusione della firma degli atti relativi all'esercizio della pubblica funzione, può formare oggetto di affidamento esterno, parziale o totale, in concessione o appalto o contratto d'opera o altro titolo secondo la formula *in house providing* a soggetto, in possesso dei necessari requisiti, di intera proprietà comunale.

ART. 24.ter. RISERVA COMUNALE DI GESTIONE DIRETTA

La installazione degli impianti di cui al presente regolamento su suolo demaniale o patrimoniale del comune o di altrui proprietà soggetto a servitù pubblica comunale può essere eseguita in maniera diretta dall'ente o autorizzata o concessa a soggetto terzo richiedente.

Deliberazione motivata del consiglio comunale può riservare al comune, potendo questi disporre a pieno titolo del suolo demaniale o patrimoniale per il perseguimento del pubblico interesse, una esclusiva parziale o totale della installazione degli impianti.

Analoga esclusiva può essere riservata secondo la formula *in house providing* a soggetto, in possesso dei necessari requisiti, di intera proprietà comunale. Tale soggetto non deve trovarsi in posizione di conflitto con il soggetto pubblico affidatario della competenza gestionale di cui all'art. 24.bis o in qualsiasi altra posizione di conflitto prefigurata dalle vigenti norme di legge o regolamentari.

ART. 24.quater. RISERVA COMUNALE DI AUTORIZZAZIONE

Il dirigente incaricato, previa direttiva della giunta comunale e con procedimento di evidenza pubblica, può disporre l'esclusiva per la durata massima di anni nove per uno o più tipi di impianti e o per una o più zone delimitate. In tali casi sono salvaguardate le prerogative di coloro che hanno in corso autorizzazioni o concessioni fino alle rispettive scadenze regolamentari o convenzionali.

ART.* 25. *TARGHETTA DI INDENTIFICAZIONE

Su ogni insegna di esercizio cartello o mezzo pubblicitario autorizzato dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, in posizione di facile e agevole lettura da parte degli organi di vigilanza, una targhetta metallica con riportati a caratteri incisi i seguenti dati:

- Comune di Civitanova Marche;
- Denominazione del soggetto titolare;
- Numero e data dell'autorizzazione;
- Progressiva chilometrica del punto di installazione;
- Data di scadenza dell'autorizzazione.

Qualora non sia affidabile l'uso della targhetta metallica i dati di cui al comma precedente dovranno risultare da una scritta indelebile posta sul mezzo pubblicitario.

La targhetta o la scritta deve essere mantenuta a cura e spese del titolare dell'autorizzazione in condizioni di facile e agevole lettura e deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione e ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati"

Il fac-simile della targhetta metallica è tra gli allegati del PGIP.

ART. 26. VIGILANZA E CONTROLLI

Le sanzioni pecuniarie e accessorie stabilite dall'art. 23 del Codice della Strada e dalle norme del presente Regolamento sono irrogate dai soggetti indicati dall'art 12 del C.d.S. Il personale del Corpo di Polizia Municipale opera d'iniziativa o su segnalazione dell'ufficio competente e previo accertamento e sopralluogo.

In base a quanto previsto dall'art. 23 del D.Leg.vo n° 285 del 30/4/1992 e successive modificazioni (C.d.S.), il Comune di Civitanova Marche istituisce un servizio di controlli mirati che vengono affidati a personale tecnico competente, debitamente istruito a tale incarico, che vigilerà sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione, oltrechè sui termini di scadenza e sulla conformità alle autorizzazioni concesse.

L'ufficio competente comunicherà al titolare dell'autorizzazione o, in sua assenza, al soggetto che ha installato l'impianto, o a quello pubblicizzato o al proprietario dell'area in cui insiste il manufatto, l'avvio del procedimento amministrativo di controllo qualora siano accertate condizioni di abusivismo, irregolarità di installazione, situazioni di impianti pubblicitari installati in modo difforme da quello autorizzato o in violazione di precise prescrizioni contenute nell'atto autorizzatorio e nel presente Regolamento, indicando le modalità per la regolarizzazione qualora ciò sia possibile.

Nel caso di collocazione accertata in assenza di autorizzazione o in difformità alla stessa l'ufficio competente, con l'avvio del procedimento, diffida i soggetti di cui sopra a rimuovere il manufatto pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione – diffida.

Decorsi inutilmente 10 giorni si provvederà d'ufficio e i relativi oneri sono a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

Sono fatte salve le sanzioni irrogabili ai sensi dell'art. 23 del C.d.S.

Nel caso di manufatti incompleti, privi di cartello o messaggio pubblicitario, l'ufficio competente procederà a darne comunicazione al titolare dell'autorizzazione il quale dovrà provvedere a completare l'impianto (come da autorizzazione rilasciata) nel termine inderogabile di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza è stabilità la decadenza dell'autorizzazione.

ART. 27. NORME TRANSITORIE

Il Comune in relazione ai disposti del P.G.I.P. e ad esigenze di pubblica necessità, quali la sicurezza e l'incolumità pubblica, oppure in base a disposizioni di legge, può disporre la revoca motivata dalle autorizzazioni in corso per impianti pubblicitari ovunque allocati.

L'impiantistica esistente dovrà quindi essere adeguata o rimossa secondo le disposizioni del P.G.I.P. entro i termini e con le modalità qui di seguito riportare:

1. tutti gli impianti pubblicitari regolamente autorizzati, dovranno adeguarsi alle norme del P.G.I.P. entro un anno dalla entrata in vigore del presente regolamento. Tutti i proprietari di insegne di esercizio con autorizzazione scaduta di validità debbono ripresentare domanda entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento al fine di rientrare nel rinnovo automatico dell'autorizzazione;
2. trascorsi i relativi periodi di transizione di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, verranno effettuati, sulla base del rilievo del P.G.I.P. e delle richieste di regolarizzazione raccolte, adeguati controlli secondo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento;
3. le norme del P.G.I.P. non si applicano per tutti quegli impianti pubblicitari collocati nel rispetto di apposite convenzioni tra Privati e Comune di Civitanova, rimandando pertanto l'adeguamento degli stessi impianti, alle norme del presente regolamento, alla data di scadenza e/o rinnovo della convenzione stessa;
4. potrà essere disposta la revoca motivata delle autorizzazioni in corso di validità per manufatti pubblicitari di qualsiasi genere per motivi di sicurezza e incolumità pubblica;
5. il Dirigente competente per materia potrà adottare ordinanze in esecuzione del presente Regolamento, anche di integrazione alla disciplina dallo stesso stabilita.

ART. 28. PROCEDURE SANZIONATORIE E DI RIMOZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

La violazione degli obblighi, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento Comunale sugli impianti pubblicitari è punita con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie stabilite dall'articolo 23 del C.d.S.

Ai sensi dell'articolo 7 bis del T.U.E.L e del Regolamento Comunale di applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai Regolamenti Comunali e Ordinanze approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°96 del 16/12/200 4 sono previste le sanzioni di cui appresso.

MANUFATTI PUBBLICITARI TEMPORANEI

Nel caso di installazioni pubblicitarie a carattere temporaneo (es. locandine, striscioni, stendardi) non autorizzate e posizionate in modo precario sulla sede stradale, su manufatti, arredi stradali e recinzioni i soggetti che espletano i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del C.d.S. procedono alla immediata rimozione del mezzo pubblicitario.

All'accertamento della violazione consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascuna installazione, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta pari a € 100,00.

PUBBLICITÀ CON VEICOLI

Le violazioni alle norme contenute nell'articolo 15 del presente Regolamento sono punite con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 80,00 ad un massimo di € 500,00 per ciascun veicolo, estinguibile mediante il pagamento in misura ridotta pari a € 160,00.

Ai sensi delle norme del Codice della Strada e del regolamento attuativo all'accertamento della violazione consegue la immediata copertura della pubblicità effettuata con il veicolo da parte dell'Ente proprietario della strada. Le spese sostenute sono poste a carico del trasgressore.

ART. 29. ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello della esecutività della delibera di approvazione.

Entro un anno dalla decorrenza il Comune di Civitanova si riserva la facoltà di verificare la applicazione del presente Regolamento, introducendo tutte quelle modifiche che si riterranno opportune.

ART. 30. RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente piano si applicano le norme previste in materia di pubblicità dal D.L. 507 del 15.11.1993, mentre per le specifiche di sicurezza stradale si rimanda alle norme previste dal Nuovo Codice della Strada ed al suo regolamento di Esecuzione ed attuazione nonché alle loro successive variazioni e modificazioni.

CAPO II. Istituzione canone non ricognitorio occupazioni impiantistica pubblicitaria

ART. 31. ISTITUZIONE DEL CANONE COMUNALE SULLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI O DI AFFISSIONE NON PUBBLICI

E' istituito un canone di merito o di mercato ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 285 del 30.4.1992 e dell'art. 42 lettera f) D.lgs. 267/2000 per conseguire, in riferimento alle caratteristiche del mercato locale della pubblicità, congruo corrispettivo dalle installazioni di impianti pubblicitari e di affissione non pubblici.

Il canone si applica sulle installazioni relative agli spazi ed aree seguenti:

a) aree e spazi pubblici;

b) aree e spazi privati comunque soggetti a servitù di pubblico passaggio per le quali il Comune abbia responsabilità e obblighi manutentivi o di sostenimento di spese di gestione.

ART. 32. DETERMINAZIONE DEL CANONE A FAVORE DEL COMUNE

Oltre al pagamento dei tributi secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e regolamentari, il rilascio di ciascuna autorizzazione o concessione alla installazione di impianti è subordinata al pagamento di un canone commisurato alla produttività dell'impianto proporzionale alla superficie utile a fini di pubblicità e o affissione, calcolata con arrotondamento a mq intero di eventuale frazione.

Il canone è dovuto per ciascun anno solare in misura pari alla imposta comunale sulla pubblicità e o diritti sulle pubbliche affissioni, tempo per tempo in vigore, dovuti per il relativo impianto.

Nel caso di preinsegne (frecce direzionali in genere) la misura del canone è pari alla imposta sulla pubblicità annua riferibile a mq di impianto.

Il canone in denaro può essere sostituto da conferimenti in natura o lavori, da concordare opportunamente col dirigente incaricato sulla base della individuazione di beni e lavori realmente necessari al comune ed indicati in un documento predisposto dall'amministrazione comunale, la cui congruità e il cui controvalore in denaro debbono essere dal dirigente medesimo preventivamente attestati previa dichiarazione di responsabilità.

In caso di durata per una frazione dell'anno solare il canone è dovuto in proporzione ai mesi con arrotondamento a mese intero della eventuale frazione.

ART. 33. DIRITTO DI SOPRALLUOGO

Il sopralluogo iniziale e periodico annuale per gli impianti su area privata è obbligatorio e determina un rimborso spese a carico del richiedente o titolare dell'autorizzazione pari a € 20 per mq di impianto.

ART. 34. PAGAMENTO DEL CANONE E DEL DIRITTO DI SOPRALLUOGO

Il canone in denaro dovuto per ciascun anno solare o per la frazione di esso secondo la previsione dell'art. 32, é corrisposto al Comune da ciascun destinatario di autorizzazione o concessione secondo una le seguenti modalità:

- il primo canone entro il termine del rilascio dell'autorizzazione o concessione pena il mancato rilascio;
- il canone annuale per ciascun anno successivo entro la fine del mese di gennaio del rispettivo anno.

Conferimenti in natura o lavori saranno forniti secondo specifici disciplinari, approvati dai competenti organi o dirigenti comunali sulla base della individuazione di beni e lavori realmente necessari al comune ed indicati in un documento predisposto dall'amministrazione comunale.

Il diritto di sopralluogo deve essere corrisposto con le stesse scadenze e modalità di cui al comma primo.

ART. 35. INTERESSI E PENALE CANONE IN DENARO E DIRITTO DI SOPRALLUOGO

In caso di ritardato pagamento fino a dieci giorni del canone annuale o del diritto di sopralluogo è dovuta al Comune una indennità di mora pari all'1% del relativo importo.

In caso di ritardo superiore a dieci giorni, oltre alla indennità di cui al comma precedente, sono dovuti al Comune interessi pari allo 0,02% (zerovirgolazeroduepercento) per ciascun giorno di ritardo dalla prevista scadenza.

In caso di ritardo superiore a trenta giorni o di recidiva il Comune ha facoltà di revocare l'autorizzazione entro la fine di aprile di ciascun anno.

ART. 36. ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Il presente capo entra in vigore il giorno successivo al completamento della pubblicazione.

In sede di prima applicazione sono esclusi dal pagamento del canone i possessori di impianti installati a seguito di regolare autorizzazione o concessione fino alla scadenza del relativo atto.

La giunta comunale provvede alla ricognizione delle posizioni di cui al comma che precedente entro il 31.12.2007.

Appositi manifesti saranno affissi per informare la cittadinanza delle nuove norme di cui al presente regolamento.